



Città di Enna

## Ordinanza Sindacale

Publicata all'albo On-Line dal 08/07/2022 al 22/07/2022

Ufficio di Staff – Segreteria Sindaco

Pratica n. 86210 del 08/07/2022

Ordinanza n. 31 del 08/07/2022

Documento n. 1100265

**Oggetto:** Divieto di detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, nonché la somministrazione in bicchieri di vetro, nelle aree della “Torre di Federico” e del “Castello di Lombardia – Piazzale Euno” interessate dallo svolgimento delle iniziative denominate “stupor mundi” (musica d’autore nei luoghi federiciani), in occasione degli eventi dalla stessa previsti.

### IL SINDACO

**Dato atto** che per la stagione estiva 2022, l’Amministrazione ha proposto una rassegna di concerti di musica dal vivo di rinomati cantautori italiani, presso i due beni monumentali del Castello di Lombardia- Piazzale Euno e della Torre di Federico;

**Che** in occasione dei citati eventi è ragionevole prevedere l’afflusso nel territorio ennese di gran parte della cittadinanza, ma anche di cittadini dei paesi limitrofi rappresentando tali eventi come valida ragione di attrazione turistica;

**Che** nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni sono presenti diverse attività commerciali destinate alla vendita e somministrazione di bevande;

**Che** sono state emanate delle circolari e delle norme che forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety anche alla luce della gestione e prevenzione del contagio da Covid 19;

**Che** in diverse occasioni si è avuto modo di riscontrare il fenomeno dell’abbandono su suolo pubblico, dopo l’uso, dei contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per poi essere rotti per varie cause e lasciati sparsi sul suolo arrecando danno al decoro cittadino e costituendo pericolo per i passanti;

**Rilevato**, per la manifestazione denominata “STUPOR MUNDI” che si terrà ad Enna, dal 09.07.2022 sino al 10/08/2022, che è necessario prevedere, con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni

in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell'incolumità pubblica in determinate aree della città interessate da flusso di persone in relazione allo svolgimento di questi eventi,;

**Che** tale fenomeno potrebbe tradursi anche in ostacolo al regolare deflusso del pubblico che assiste alla manifestazione, a maggior ragione, nel caso in cui sia necessario uno sgombero d'urgenza;

**Ritenuto** altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo, o che transitano nelle aree presso le quali si svolgono i citati eventi;

**Ritenuta**, per la preparazione degli eventi in questione, l'esigenza di adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare e prevenire situazioni di pericolo;

**Considerato** che, per quanto sopra esposto è necessario prevedere il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine che, se abbandonati dopo il consumo su suolo pubblico, possono risultare di pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto** necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico, vietando, in occasione degli eventi culturali in oggetto, ai gestori di esercizi commerciali di Enna sia in forma fissa che itinerante, la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattine, anche dispensate da distributori automatici, e a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente;

**Ravvisate** le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire, nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra esposti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

**Visto** il D.L. 23/5/2008 n. 92 coordinato con la legge di conversione 24/7/2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

**Visti** gli artt.50 e 54 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la legge 241/90 e s.m.i.

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno - n. 11001/1/110/(10) del 18-07-2018

## **ORDINA**

In concomitanza con lo svolgimento dell'evento culturale denominato "STUPOR MUNDI", che si terrà nei giorni di 09-10-15-19-20-22-23-25-26-27-28-30 luglio 2022 nonché 02-03-04-06-10 agosto 2022,

1. Ai gestori di esercizi commerciali della Città di Enna ubicati nelle vie e piazze della Città adiacenti alle aree interessate dalle citate manifestazioni culturali/musicali il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici

2. A chiunque, il divieto d'ingresso, di detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente nelle vie e piazze della Città adiacenti alle aree interessate dalle citate manifestazioni culturali ed in particolar modo all'interno del Piazzale Euno presso il Castello di Lombardia e Torre di Federico;

3. Che nelle zone indicate, la somministrazione delle bevande nei pubblici esercizi venga effettuata esclusivamente all'interno di bicchieri di plastica o di carta, compreso il consumo effettuato all'interno dei locali stessi.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, della somma determinata in € 50,00 ai sensi dell'articolo 7 bis d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Dispone, altresì:

- La pubblicazione degli estremi del provvedimento nell'apposita partizione della sezione "amministrazione trasparente", ai sensi e con le modalità di cui all'art.23 del D.lgs. 33/2013;
- La pubblicazione all'albo on line del sito istituzionale dell'Ente;
- La trasmissione alle Associazioni di categoria.
- La trasmissione alle Forze dell'Ordine ed alla Prefettura

**Il Sindaco**

F.to Avv. Maurizio Dipietro